



**DIPARTIMENTO**  
PER LA TRASFORMAZIONE  
DIGITALE



**Finanziato**  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

# INTEGRAZIONE ALLE LINEE GUIDA PER LE PROCEDURE SOTTOSOGLIA – AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI E FORNITURE IN AMBITO INFORMATICO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS 36/2023)

**Le modifiche apportate dal dlgs 209/2024  
(correttivo al codice dei contratti pubblici)  
Procedure sottosoglia – affidamenti diretti  
(art. 50 c.1 lett.b)**



**Il sistema Anci a  
supporto della  
digitalizzazione  
dei Comuni**





Il documento integra le Linee Guida per le Procedure Sottosoglia – Affidamento diretto di servizi e forniture in ambito informatico (art. 50 comma 1 lett. b D.Lgs 36/2023), pubblicato a dicembre 2024, nell'ambito del Progetto Il sistema Anci a supporto della digitalizzazione dei Comuni.

Di seguito si riepilogano in modo sintetico i principali istituti oggetto di modifica a seguito dell'entrata in vigore del Correttivo del Codice dei Contratti Pubblici (Dlgs 209/2024).

In particolare, sono prese in considerazione le modifiche che hanno un impatto sugli affidamenti diretti, con particolare riguardo agli affidamenti di servizi e forniture informatici.

Per una descrizione approfondita delle modifiche al Codice dei Contratti Pubblici apportate dal Dlgs 209/2024 (Correttivo), si rinvia al Quaderno Anci, pubblicato a marzo 2025 e che si può scaricare dal seguente link:

<https://www.anci.it/il-nuovo-quaderno-anci-sul-correttivo-appalti-e-prime-linee-guida-operative/>

MODIFICHE CHE INTERESSANO DIRETTAMENTE LE PROCEDURE SOTTOSOGLIA – AFFIDAMENTI DIRETTI	
ARTICOLI MODIFICATI (sono riportati i commi interessati da modifiche)	DESCRIZIONE
<p><b>Deroga al Principio della Rotazione (art. 49 comma 4)</b></p> <p>In casi motivati, con riferimento alla struttura di mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto, nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.</p>	<p>In base al principio della rotazione: è vietato l'affidamento al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello <u>stesso settore merceologico</u> o nella <u>stessa categoria di servizi</u> (art 49 c. 2 – non modificato dal Correttivo).</p> <p>La nuova formulazione del comma 4, che disciplina <b>la deroga al principio</b>, prevede che la S.A. nell'atto di affidamento al fornitore uscente, produca una motivazione rafforzata basata su tre elementi complementari e coesistenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>Preliminare verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto e della qualità della prestazione resa.</u></b> Il RUP deve attestare il soddisfacente livello qualitativo della prestazione, che deve essere confermato anche dal fatto che non si sono verificati ritardi nell'esecuzione o applicazioni di penali di qualsiasi tipologia. Se il RUP è persona diversa dal Dirigente Responsabile che adotta l'atto, quest'ultimo acquisisce la verifica e la richiama nella determina di affidamento, quale elemento preliminare alla motivazione di deroga;</li> <li>- <b><u>Descrizione delle peculiarità del mercato di riferimento:</u></b> poiché il principio della rotazione riguarda il fornitore e non la tecnologia, nel caso in cui i servizi/prodotti presentano delle caratteristiche di elevata standardizzazione, in linea di principio, la sua applicazione non presenta particolari difficoltà per la S.A.,</li> </ul>



consentendo anzi di beneficiare dell'effetto della concorrenza di mercato. Nel variegato universo dei beni e servizi ICT, la standardizzazione, che determina un elevato grado di fungibilità, riguarda solo limitati casi (ad esempio alcune tipologie di HW, che vengono acquistati indifferently da qualsiasi fornitori/distributori di prodotto, sulla base di precise caratteristiche tecniche di prodotto individuate dalle S.A. Molto spesso il mercato non propone prodotti/servizi realmente equivalenti in termini di prestazioni, funzionalità, architetture e inoltre molto spesso la tecnologia si identifica con il fornitore/produttore, pur non in presenza di veri e propri diritti di esclusiva. Nonostante la normativa di settore promuova la standardizzazione (in termini, ad esempio, di interoperabilità, di usabilità delle interfacce utente, interfacce di programmazione, struttura del database), molto spesso questa non si riscontra in modo automatico nella realtà e applicare il principio di rotazione comporta alti costi di migrazione, formazione e criticità sulla continuità dei servizi.

Potrebbe essere fuorviante un'analisi di mercato effettuata in termini generici; è opportuna una trattazione specifica riferita al prodotto/servizio oggetto dell'affidamento;

- **Effettiva assenza di alternative:** è un elemento strettamente connesso al precedente (in un rapporto spesso causa/effetto). La ratio del principio della rotazione, anche in ragione dell'innalzamento delle soglie di importo per le quali la S.A. può procedere con affidamento diretto, scaturisce dall'esigenza di contenere le diseconomie derivanti da situazioni di vendor lock in, ossia di dipendenza da uno specifico fornitore, generate da condotte non in linea con le migliori pratiche amministrative da parte delle stazioni appaltanti, quali: criticità organizzative, programmazione non appropriata, un'impostazione delle clausole contrattuali che non prende in considerazione il trasferimento di know how dal fornitore alla S.A. o che non tenga conto dei costi e tempi di migrazione. Molto spesso però, nella realtà degli acquisti ICT, e soprattutto degli acquisti che riguardano l'ambito degli applicativi (anche erogati in modalità SaaS), il rapporto costi/benefici della rotazione non segue la ratio della norma. Anche se il mercato offre delle alternative, le diseconomie derivanti dal cambiamento del fornitore, superano i benefici e anzi possono essere causa di seri problemi di continuità del servizio. Sulla base dell'attuale normativa, è onere dell'ammi-



	<p>nistrazione, costruire una motivazione che evidenzi tali diseconomie e soprattutto evidenzi il fatto che queste non derivano da carenze organizzative o di inefficace programmazione, ma da caratteristiche tecniche dei servizi/prodotti.</p> <p>In conclusione, anche se il correttivo rende più rigida la definizione delle ipotesi di deroga del principio, le peculiarità del procurement di beni e servizi informatici fa sì che l'obbligo di applicazione del principio della rotazione (o la sua deroga) è la conseguenza del contemperamento di diversi principi alla base dell'ordinamento (e in particolare alla base del codice degli appalti): equilibrio fra il principio di economicità e buon andamento, principio di risultato e principio di accesso al mercato.</p> <p>L'evoluzione della tecnologia e le particolarità organizzative rendono tuttora aperto il dibattito.</p>
<p><b>Il contratto e la sua stipula (art. 18 comma 1)</b></p> <p>[...] in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il <b>contratto può essere stipulato anche</b> mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato [...]</p>	<p>Viene liberalizzata la forma del contratto di appalto in relazione alle procedure sottosoglia. Nella precedente formulazione si evinceva l'obbligatorietà di stipula attraverso corrispondenza secondo l'uso commerciale; con il correttivo è esplicita la possibilità per le stazioni appaltanti di stipulare il contratto nelle altre forme individuate dal comma 1 dell'art. 18.</p> <p>La responsabilità della scelta della forma del contratto compete al RUP, base alle disposizioni dell'allegato I.2, a meno che la stazione appaltante non abbia adottato un regolamento di disciplina generale di questo ambito.</p> <p>Si ricorda che sulla base delle disposizioni generali definite del comma 1, il contratto è stipulato a pena di nullità, in forma scritta<sup>1</sup>, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale in una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In forma pubblico amministrativa, a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante;</li> <li>- Mediante atto pubblico notarile informatico;</li> <li>- Mediante scrittura privata;</li> <li>- Mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale (solo per le procedure sottosoglia).</li> </ul>

1. L'Allegato I.1 all'art. 3 (Definizioni delle procedure e degli strumenti), al comma 1 lett. B): "nel codice si intende per scritto o per iscritto un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni generate, trasmesse e archiviate con i mezzi elettronici e con piattaforme di e-procurement".



<p><b>Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive (art. 53 comma 4-bis)</b></p> <p>Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 e gli aumenti previsti dall'art. 17 comma 2</p>	<p>Gli affidamenti diretti sono interessati dalla nuova disposizione solo in relazione alla garanzia definitiva (poiché ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, nel caso degli affidamenti diretti non deve essere richiesta la garanzia provvisoria).</p>
<p><b>Contratti riservati (art. 61 comma 2-bis)</b></p> <p>Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14, ad eccezione dei casi di cui all'art. 48, comma 2, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l'esecuzione a piccole e medie imprese.</p>	<p>La modifica introdotta dal Correttivo prevede che per gli affidamenti sottosoglia (ad eccezione degli affidamenti per i quali è accertato un interesse transfrontaliero che richiedono l'adozione di procedure ordinaria) le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione o l'esecuzione a piccole e medie imprese.</p> <p>La norma risulta di maggiore interesse nel caso delle procedure negoziate, non essendo gli affidamenti diretti caratterizzati da una fase di confronto competitivo fra operatori economici.</p>

## MODIFICHE DI CARATTERE TRASVERSALE CHE INTERESSANO ANCHE LE PROCEDURE SOTTOSOGLIA – AFFIDAMENTI DIRETTI

ARTICOLI MODIFICATI (sono riportati i commi interessati da modifiche)	DESCRIZIONE
<p><b>Tutele Lavoristiche (art. 11)</b></p> <p>c.2 Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01.</p> <p>c 2-bis. In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona</p>	<p>Rispetto alle Tutele Lavoristiche introdotte dall'art. 11 del Codice degli Appalti, il correttivo ha introdotto le seguenti novità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le tutele lavoristiche devono trovare sempre attuazione, anche nell'ipotesi degli affidamenti diretti. Nel caso di questa procedura, il contratto collettivo applicabile viene indicato nella decisione di contrarre di cui all'art. 17 comma 2.</li> <li>- l'obbligo di individuare il CCNL, non si applica ai contratti per i quali tale indicazione non appare pertinente, come i contratti di servizi aventi natura intellettuale e i contratti di fornitura senza posa in opera<sup>2</sup>. In relazione ai <b>servizi informatici</b> si richiamano le osservazioni contenute nelle Linee Guida pubblicate da ANCI a dicembre 2024, nell'ambito del Progetto Anci a Supporto dei Comuni Digitali<sup>3</sup>;</li> <li>- L'Allegato I.01 contiene disposizioni che consentono l'attuazione dell'articolo 11. Disciplina i criteri e le modalità che la stazione appaltante deve adottare per l'individuazione</li> </ul>

2. Nell'ambito della relazione al proprio bando-tipo, ANAC ha sottolineato che spetta alle stazioni appaltanti valutare, a seconda della tipologia dell'appalto, se il medesimo dipende da prestazioni standardizzate (e contrattualizzate) ovvero da prestazioni professionali o di mera fornitura che non contemplano l'impiego di personale contrattualizzato. Questa l'indicazione di ANAC nella nota illustrativa al Bando tipo n. 1/2023: "Sulla base del combinato disposto delle due norme [articoli 11, commi 1 e 2, e 57, comma 1], è stato ritenuto di poter aderire all'interpretazione che vede l'articolo 11 come enunciazione di un principio generale e l'articolo 57 come declinazione pratica di tale principio. È stato quindi ritenuto possibile perimetrare l'applicazione dei principi di cui all'articolo 11 all'ambito oggettivo individuato dall'articolo 57, escludendo i contratti di servizi aventi natura intellettuale."



nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.

C 3. Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

C 4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 in conformità all'allegato I.01.

**Inserito il nuovo allegato I. 01**  
**CONTRATTI COLLETTIVI**

duazione del Contratto collettivo nazionale da indicare nei documenti di gara in quanto applicabile al personale impiegato nelle attività oggetto dell'appalto (il contratto collettivo viene individuato sulla base della "stretta connessione" dell'ambito di applicazione del CCNL alle prestazioni oggetto di affidamento e della maggiore rappresentatività delle associazioni datoriali e dei lavoratori che lo hanno sottoscritto). Vengono inoltre individuati i criteri e le modalità per la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele che può essere presentata dall'operatore economico, in caso di applicazione di Contratto Collettivo diverso rispetto a quello indicato nella documentazione di gara (commi 3 e 4 dell'art.11 del Codice);

- La verifica di equivalenza viene effettuata dalla stazione appaltante rispetto al contratto collettivo indicato dall'operatore economico, in riferimento alle tutele economiche e normative, i cui parametri sono individuati dall'art. 4 dell'Allegato I.01<sup>4</sup>;
- È attesa l'emanazione di un decreto interministeriale contenente gli indirizzi per la determinazione delle modalità di attestazione dell'equipollenza delle tutele, e per la valutazione della significatività degli scostamenti quantitativi tollerabili rispetto ai valori derivanti dal contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara (o nella determina a contrarre nel caso degli affidamenti diretti);
- le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non possono imporre, a pena di esclusione, nel bando di gara o nell'invito l'applicazione di un determinato contratto collettivo quale requisito di partecipazione;

3. <https://sistemacomunidigitali.anci.it/news/linee-guida-procedure-sottosoglia-per-laffidamento-diretto-di-servizi-e-for-niture-in-ambito-informatico-art-50-comma-1-lett-b-d-lgs-36-2023/>

**Per i servizi informatici**, in via generale e teorica, possono considerarsi assoggettati all'obbligo i servizi di manutenzione hardware, manutenzione correttiva sui software, l'installazione di software standard o l'assistenza erogata tramite help desk, che non rientrano generalmente nella categoria dei servizi intellettuali, poiché non richiedono un alto grado di creatività o e non implicano fasi di progettazione servizi. Tuttavia, è sempre opportuna una valutazione del caso specifico.

**4. La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua, costituite dalle seguenti voci:**

- a) retribuzione tabellare annuale;
- b) indennità di contingenza;
- c) elemento distinto della retribuzione (EDR);
- d) eventuali mensilità aggiuntive e) eventuali ulteriori indennità previste".

**La valutazione di equivalenza delle tutele normative è effettuata sulla base dei seguenti parametri:**

- a) disciplina concernente il lavoro supplementare;
- b) clausole relative al lavoro a tempo parziale;
- c) disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai limiti massimi;
- d) disciplina compensativa relativa alle festività sopresse;
- e) durata del periodo di prova;
- f) durata del periodo di preavviso;
- g) durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;
- h) disciplina dei casi di malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di eventuali integrazioni delle relative indennità;
- i) disciplina relativa alla maternità e alle indennità previste per l'astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori;
- l) monte ore di permessi retribuiti;
- m) disciplina relativa alla bilateralità;
- n) obblighi di denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alla formazione di primo ingresso e all'aggiornamento periodico;
- o) previdenza integrativa;
- p) sanità integrativa.





### **Consenso al trattamento dati tramite FVOE (Art. 35 comma 5 bis)**

In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite fascicolo virtuale dell'art. 24, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'art. 99, nonché per le altre finalità previste dal codice

La modifica apportata dal correttivo rappresenta una semplificazione procedurale, in quanto rende non più necessaria la richiesta di autorizzazione ad interagire/utilizzare il fascicolo virtuale che il RUP doveva inoltrare all'operatore economico tramite gli applicativi ANAC.

### **Aggiudicazione nelle more della verifica dei requisiti (art. 99 comma 3-bis)**

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, anche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Per poter procedere all'aggiudicazione dell'affidamento senza che sia conclusa la verifica sul possesso dei requisiti si devono verificare le seguenti condizioni:

- **Verificarsi di malfunzionamenti** del FVOE o piattaforme, anche dati o sistemi di interoperabilità a questo connessi, che non consentono di ottenere l'esito del controllo sul possesso di uno o più requisiti entro il **termine di 30 giorni** dalla data della proposta di aggiudicazione;
- **acquisita un'autocertificazione** dell'offerente che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza di cause di esclusione in relazione al controllo che, a causa del malfunzionamento, non è stato possibile completare entro il termine sopra indicato. Questa autocertificazione rappresenta una specifica assunzione di responsabilità da parte dell'operatore economico, ulteriore rispetto alle dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione dell'offerta.

Solo al compiersi delle condizioni sopra elencate, attestato dal RUP, sarà possibile per il dirigente responsabile procedere ad adottare l'atto di aggiudicazione, che sarà immediatamente efficace.

Il dirigente può valutare opportuno non procedere all'aggiudicazione in mancanza dell'esito dei controlli, ad esempio in caso di forniture ad esecuzione immediata o (in caso sia una persona diversa dal RUP), a seguito di una valutazione di legittimità rispetto alle valutazioni contenute nella proposta di aggiudicazione formulata dal RUP attestanti il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 99 comma 3-bis

I controlli devono comunque essere completati entro un congruo termine e se emerge il mancato possesso dei requisiti, il comma 3-bis elenca gli strumenti attivabili dal RUP; strumenti del diritto amministrativo (esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione); del diritto civile (inefficacia o





	<p>risoluzione del contratto) e recesso del contratto.</p> <p>Il RUP dispone l'esclusione dell'aggiudicatario a seguito della quale il Dirigente responsabile del servizio/RUP adotta l'atto di risoluzione e viene incamerata la garanzia (se prestata). Il RUP/Dirigente Responsabile procede infine alla segnalazione ad ANAC e all'attivazione delle denunce penali per false dichiarazioni. La stazione appaltante potrebbe procedere anche ad azioni di rivalsa per eventuali danni verificatisi a fronte della risoluzione.</p> <p>Il fornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni effettuate.</p>
<p><b>Requisiti di ordine speciale</b> (Art. 100 comma 11)</p> <p>Fino alla data di entrata in vigore del <b>regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b)</b> per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, <b>maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti</b> a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito <b>negli ultimi dieci anni</b> dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.</p>	<p>Le modifiche ampliano la fascia temporale in cui devono essere maturati i requisiti di ordine speciale (capacità economica, capacità tecnica professionale)</p>
<p><b>Subappalto</b> (art. 119 comma 1, comma 2-bis, comma 12, comma 17, comma 20)</p> <p>[si indicano solo le integrazioni apportate dal Correttivo]</p> <p><b>c.1</b> [...] I contratti di subappalto sono stipulati in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1 lett. O) dell'Allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare</p>	<p>In sintesi, le novità introdotte dal Correttivo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In caso di ricorso al subappalto, l'Operatore Economico è tenuto a <b>stipulare contratti di subappalto con Piccole e Medie Imprese, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili.</b> (c.1) In sede di presentazione dell'offerta possono indicare una percentuale inferiore, motivando rispetto a particolari caratteristiche del mercato di riferimento.</li> </ul> <p>La norma pone delle difficoltà applicative per le S.A. che devono bilanciare l'obbligo imposto dalla norma con la libertà di</p>



alle piccole e medie imprese, per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. [...]

**c. 2-bis** Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto di subappalto o di subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli artt. 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, comma 2.

**c.12** [...] Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto del subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'art. 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo art. 11, comma 2 biso, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis [...]

**c. 17** [...] Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del codice in tema di subappalto.

**c. 20** [...] I certificati di cui al secondo periodo possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori

organizzazione aziendale dell'operatore economico;

- Si inserisce l'obbligo di prevedere nei contratti di subappalto e nei contratti comunicati all'Amministrazione, **le clausole di revisione prezzi** riferite alle prestazioni oggetto di subappalto o del sub-contratto (**c. 2-bis**);
- **Tutele Lavoristiche (c. 12).** Il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo CCNL del contraente principale ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse condizioni economiche e normative di quelle applicate dall'appaltatore. L'amministrazione ha quindi l'onere di verificare l'equivalenza del contratto di lavoro anche in relazione ai contratti di subappalto;
- Le tutele lavoristiche vengono estese anche ai **subappalti a cascata (c. 17)**;
- Ai sensi del c. 20 integrato dal Correttivo, certificati di regolare esecuzione devono essere emessi dalle amministrazioni evidenziando le attività svolte in subappalto, scorporando il relativo importo. in relazione agli appalti di servizi e forniture, i subappaltatori potranno utilizzare l'importo relativo alle prestazioni da loro svolte ai fini della qualificazione per la partecipazione alle gare o per tutti i fini consentiti dal Codice.



**Art. 120 – Modifica dei contratti  
in corso di esecuzione**

**c.1 lett.c** - per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche re-sesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione del settore:

1- le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2- gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;

3- i rinvenimenti, imprevisi o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;

4 - le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base a conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione

**c. 7** – Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a), b) c) del comma 6, le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali nel rispetto della funzionalità dell'opera:

A – si assicurino risparmi rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

B – si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incrementi dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;

C- gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.

**C 15bis** – Fermo restando quanto previsto dall'Art. 41, comma 8-bis, le stazioni

Di particolare interesse per i servizi e forniture informatiche della precisazione delle categorie delle circostanze imprevedibili che giustificano l'attivazione delle varianti in corso di esecuzione. In particolare, in ambito ICT è frequente il sopraggiungere di disposizioni normative e regolamentari che rendono necessarie integrazioni del contratto (che non devono comunque alterarne la struttura) in modo tale da rendere gli applicativi, le infrastrutture o i servizi informatici conformi.

Inoltre, si deve evidenziare come, con la modifica del Comma 7, le modifiche tecniche e tecnologiche migliorative apportate alle prestazioni nel corso del contratto, non devono essere considerate modifiche sostanziali (tali quindi da rendere necessaria l'attivazione dell'apposito procedimento amministrativo). Tali modifiche devono essere realizzate entro il limite dell'importo previsto dal quadro economico.



appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore, errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio di risultato	
--	--

Allegati alla tabella i modelli di documentazione a corredo degli affidamenti diretti integrati con le modifiche necessarie per renderli conformi alle novità del Correttivo:

- 1- Lettera di richiesta di offerta;
- 2- Dichiarazioni integrative;
- 3- Lettera di richiesta di offerta (Affidamenti PNRR);
- 4- Dichiarazioni integrative (Affidamenti PNRR).

Non richiedono modifiche di adeguamento i modelli pubblicati con il KIT pubblicato a dicembre 2024:

- Dichiarazione di accettazione clausole;
- Modello di tracciabilità;
- Modello dettaglio economico.



# Il sistema Anci a supporto della digitalizzazione dei Comuni



---

Via dei Prefetti, 46 - 00186 Roma  
[trasformazionedigitale@anci.it](mailto:trasformazionedigitale@anci.it)

[www.sistemacomunidigitali.anci.it](http://www.sistemacomunidigitali.anci.it)



**DIPARTIMENTO**  
PER LA TRASFORMAZIONE  
DIGITALE



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU